

# Il delitto di *caporalato*: diritti minimi della persona e tutela del mercato del lavoro

Salvatore Orlando

Post-Doc Fellow, Università di Palermo

31 marzo 2021, Jean Monnet Centre of Excellence - EUMoSIT

***Jean Monnet – Centre of Excellence 2019-2021 – EUMoSIT***

***Tratta di esseri umani e sfruttamento lavorativo***

***Mercoledì 31 marzo 2021***

# Visione d'insieme

- Uno statuto minimo del lavoratore
- La riforma e la sua riforma
- Stato di bisogno e vulnerabilità
- Gli indici quale sintomo di sfruttamento lavorativo
- *Cenni*: l'amministrazione giudiziaria quale moderno strumento di contrasto al caporalato
- **Conclusioni**: I confini della tutela penale: diritti minimi delle persone e tutela del mercato

## Uno statuto minimo del lavoratore

- **Un conflitto potenziale tra diritto punitivo e libertà di impresa – Art. 41 Cost. :** *Il caporalato è un'insidia che tende a mimetizzarsi dietro parvenze legali, occupando zone grigie, dai confini incerti tra sfruttamento e forme contrattuali apparentemente regolari*
- **Il diritto penale si sostituisce al comparto pubblicistico e regolamentare:** *Ciò avviene a seguito del processo di liberalizzazione promosso dall'UE che spinge verso l'eliminazione dei pubblici uffici di collocamento (Pacchetto Treu del 1997 e Legge Biagi del 2003 e Jobs Act del 2006)*
- **Il rischio di un populismo penale:** *Il diritto penale è stato utilizzato come passepartout per abdicare ad un serio sistema di controlli e rassicurare l'opinione pubblica circa la forza dell'intervento statale.*
- **Necessità di formulare un nucleo duro di diritto del lavoratore da tutelare attraverso la minaccia della sanzione penale – Art. 1, 2, 4, 35, 36 Cost.:** *Si va definendo uno statuto minimo del lavoratore, che indica quel nucleo essenziale e intangibile di interessi e diritti del lavoratore, la cui lesione, pur trovando già una tutela nella normativa giuslavoristica, legittima l'intervento penale.*

## La riforma e la sua riforma

- **Con la L. 148 del 2011, viene introdotto l'art. 603-bis c.p. «intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro» :** *nell'intento di «colmare una lacuna esistente nel sistema del mercato del lavoro» e in particolare di colpire quei fenomeni di sfruttamento non così gravi da configurare il reato di riduzione e mantenimento in schiavitù, ma neppure bagatellari da configurare le ipotesi contravvenzionali a tutela del mercato del lavoro*
- **Necessità di una riforma:** *Il trasformato quadro giuridico tutelava il lavoratore al contempo troppo o troppo poco: troppo, perché colpivano severamente le ipotesi di «caporalato nero» e di gravissimo sfruttamento, con il rischio di una duplicità di tutela per l'eventuale concorso con i reati di cui all'art. 600 e 601 c.p.: troppo poco, perché, a ben vedere, le ipotesi di «caporalato grigio» e di schiavitù consensuale – non potendo integrare gli elementi tipici dell'art. 603-bis – rimanevano del tutto prive di protezione penale*
- **L. 199 del 2016 modifica l'art. 603-bis c.p.**

## Stato di bisogno e vulnerabilità

- **Art. 603-bis c.p.:** «*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore, chiunque:*
  - *1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi **in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;***
  - *2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), **sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.***

Gli indici quale  
*sintomo* di  
sfruttamento  
lavorativo

- **Art. 603-bis c.p., comma 3:** *«Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:*
- *1) La reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- *2) La reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- *3) La sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- *4) La sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

Cass. Pen.,  
Sez. IV,  
n. 11547/2020

- Ai fini della configurazione del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, assume rilievo lo sfruttamento del lavoratore i cui indici di rilevazione attengono ad una condizione di eclatante pregiudizio e di rilevante soggezione del lavoratore stesso, resa manifesta da una pluralità di fattori quali i profili contrattuali retributivi o normativi del rapporto di lavoro, la violazione delle norme in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro, o la sottoposizione a umilianti o degradanti condizioni di lavoro o di alloggio

L'amministrazione  
giudiziaria quale  
moderno strumento  
di contrasto al  
caporalato

- **Il legislatore ha inserito l'art. 603-bis c.p. tra i reati presupposto per imporre l'amministrazione giudiziaria – STRATEGIA TERAPEUTICA**
- **Si è evidenziato il potenziale conflitto tra istanze punitive e il «normale esercizio d'impresa»:**
  - *«Appare preferibile ricorrere ad una misura ablativa avente finalità non repressiva ma preventiva, volta cioè a non punire l'imprenditore che sia intraneo all'associazione criminale, quanto a contrastare la contaminazione illecita di imprese sane, sottoponendole a controllo giudiziario con lo scopo di sottrarle, il più rapidamente possibile, all'infiltrazione criminale e **restituirle al libero mercato una volta depurate dagli elementi inquinanti**» (Trib. Milano, Sezione Misure di Prevenzione, 24.6.2016, Pres. Roia).*



I confini della  
tutela penale:  
diritti minimi delle  
persone e tutela  
del mercato

- **La normativa sul caporalato come paradigma della risposta istituzionale nel quadro degli attuali rapporti tra diritto ed economia**
  - La formulazione del fatto tipico suggerisce un disvalore penale incentrato sulla **lesione dei diritti fondamentali del lavoratore** – riconducibili agli artt. 4, 35 e 36 della Costituzione – che funzionalmente fungono da limite alla libertà di impresa.
  - La descrizione del reato di cui all'art. 603-*bis* c.p. tramite il ricorso ad indicatori che sembrano rievocare quei diritti fondamentali che spettano all'uomo in quanto lavoratore: quegli stessi diritti che – qualora lesi nella loro dimensione minima e intangibile – legittimano la sanzione penale.
  - Prospettiva vittimologica in sede UE: Dir. 1152/2019/UE – stabilisce «**diritti minimi che si applicano a tutti i lavoratori**» e che «*ha lo scopo di migliorare le condizioni di lavoro promuovendo un'occupazione più trasparente e prevedibile, **pur garantendo nel contempo l'adattabilità del mercato del lavoro***».

Grazie per l'attenzione!